

Penale Sent. Sez. 6 Num. 42914 Anno 2018

Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI

Relatore: GIORDANO EMILIA ANNA

Data Udiienza: 12/06/2018

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

è nato a , il

avverso la sentenza del 16/11/2017 della CORTE APPELLO di FIRENZE

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore MARIA FRANCESCA LOY che ha concluso chiedendo dichiarare l'inammissibilità del ricorso.

udito il difensore dell'imputato, avvocato , quale sostituto processuale dell'avvocato , che si riporta ai motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento.

RITENUTO IN FATTO

1. impugna la sentenza della Corte di appello di Firenze che ne ha confermato la penale responsabilità in ordine al delitto di cui all'art. 388, commi 5 e 6 cod. pen., commesso in Capannori il 20 gennaio 2011, per avere ommesso, entro i quindici giorni, di rispondere all'ufficiale giudiziario che, in relazione alla procedura esecutiva a suo carico lo invitava a indicare le cose ed i crediti pignorabili.

2. Deduce erronea applicazione della legge penale poiché il verbale di pignoramento non indica il termine entro il quale presentare la dichiarazione di cui all'art. 492 cod. proc. civ. né vi è riscontro di un successivo invito in tale senso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

2. Rileva il Collegio che il verbale di pignoramento in atti del 20 gennaio 2011 non contiene alcuna indicazione del termine di cui all'art. 492 cod. proc. civ., entro il quale il debitore avrebbe dovuto effettuare la dichiarazione, indicando all'Ufficiale giudiziario ulteriori beni o crediti pignorabili.

3. Questa Corte, con condivisibile affermazione di principio, ha già avuto modo di precisare che, ai fini della sussistenza del reato di cui all'art. 388, comma 6, cod. pen., occorre che l'Ufficiale giudiziario renda edotto il destinatario dell'invito del significato e delle conseguenze dello stesso e dei termini entro cui adempiervi, posto che la norma incriminatrice non può che essere letta in logica correlazione con la parallela e contestualmente introdotta norma di cui all' art. 492, comma 4, cod. proc. civ., secondo la quale l'invito deve espressamente contenere il detto avvertimento (Sez. 6, n. 41682 del 23/10/2012, Gambirasio, Rv. 254117).

4. L'avvertimento contenuto nell'invito rilasciato al non conteneva alcun riferimento al termine entro il quale provvedere alla dichiarazione, omissione affatto irrilevante ai fini della sussistenza del reato che espressamente rimanda alla indicazione del termine e la cui carenza svuota il senso stesso della doverosità dell'avvertimento in questione. La mera prospettazione delle



conseguenze (penali) della mancata risposta rimane, infatti, vaga e inidonea a fornire una completa informazione al destinatario, se priva della essenziale indicazione del termine alla scadenza del quale l'omissione fa scattare le dette conseguenze

5. L'assenza di un presupposto essenziale del reato comporta l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.

Così deciso il 12 giugno 2018

A

n /